

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 920-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE PALA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969
(V. Stampato n. 1844)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 novembre 1969*

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1969

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è proposto al nostro esame riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

Il decreto-legge approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento ha il fine di dare attuazione alle disposizioni comunitarie in osservanza del regolamento numero 190/67 del 17 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in attuazione del regolamento 1207/69 del 26 giugno 1969, che determina l'aiuto alla produzione di frumento duro per la campagna 1969-1970.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento del 1967, se il prezzo d'intervento per il grano duro, valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria, è inferiore al prezzo minimo garantito, viene concesso un aiuto alla produzione di grano duro.

L'importo dell'aiuto è uniforme per tutta la Comunità e corrisponde, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, alla differenza, all'inizio della campagna, tra il prezzo minimo garantito ed il suddetto prezzo d'intervento.

Il citato regolamento del Consiglio dei ministri della Comunità 1207/69 stabilisce all'articolo 1 che l'aiuto per il grano duro per la campagna di commercializzazione 1969-70 è di 24,76 unità di conto per tonnellata, che è pari a lire 2.172,50 per quintale.

Come è noto il sistema prevede la formazione di due prezzi effettivi, uno minimo garantito al produttore ed un secondo, più basso del primo, prezzo di mercato, in base al quale potranno approvvigionarsi gli utilizzatori del prodotto. Il prezzo di mercato sarà un prezzo compreso fra quello di intervento, al netto di aiuto, di lire 6.890 ed il prezzo indicativo di base fissato in lire 7.812,50.

Il prezzo di entrata, derivato da quello indicativo di mercato, è stato determinato in lire 7.695 al quintale, sicchè il prodotto

estero possa collocarsi allo stesso livello di lire 7.312,50 del prezzo indicativo di base nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria (Genova).

La disciplina prevista dal decreto-legge in esame riproduce, con alcune modifiche dettate dall'esperienza acquisita negli anni precedenti, le norme già in vigore per la campagna di produzione 1967-68. Le modifiche apportate tendono per una parte a rendere più agevoli e spediti i controlli e per l'altra a rendere più rapido il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti ai pagamenti da effettuare.

L'articolo 1 del decreto affida all'AIMA il servizio della erogazione dell'integrazione di prezzo, e stabilisce il valore dell'integrazione pari a lire 2.179,50 al quintale.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni per ottenere tale integrazione, cioè che il prodotto abbia le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo di intervento e che il produttore abbia adempiuto all'obbligo della denuncia delle superfici seminate a grano duro. Tale articolo dispone inoltre le modalità relative alla presentazione delle domande (entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto) ed alla individuazione della ditta che ha effettuato la trebbiatura.

L'articolo 3 attribuisce agli ispettorati provinciali dell'alimentazione il compito di esplicare i servizi necessari all'applicazione della legge come per le campagne precedenti; per tale articolo inoltre il Ministro dell'agricoltura può autorizzare l'AIMA ad avvalersi di altri uffici periferici dello stesso Ministero nonchè degli Enti di sviluppo. Allo stesso fine è previsto il comando presso la azienda e gli uffici provinciali dell'alimentazione di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.

L'articolo 4 regola l'ipotesi in cui l'AIMA si avvalga della collaborazione degli Enti di sviluppo per gli adempimenti previsti dal provvedimento.

L'articolo 5 attribuisce alle commissioni già istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, funzioni analoghe a quelle ad esse attribuite per l'integrazione del prezzo dell'olio d'oli-

va, modificandone però la composizione per quanto attiene alla rappresentanza dei produttori interessati.

Compiti delle commissioni sono quindi i seguenti:

1) esprimere parere sull'organizzazione dei servizi predisposti dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti in riferimento al pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro; suggerire eventuali modifiche ed integrazioni;

2) esprimere parere sulla concessione dell'integrazione di prezzo e determinare le quantità di grano duro ammissibili all'integrazione;

3) prendere cognizione periodicamente dei provvedimenti adottati dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del decreto-legge ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati;

4) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e abusi che vengano comunque rilevati;

5) esprimere parere su ogni questione che venga ad esse sottoposta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

6) riferire periodicamente al Ministro dell'agricoltura e foreste sull'attuazione del decreto-legge nella provincia;

7) stabilire per singole zone le rese medie di produzione di grano duro per ettaro, indicando i livelli massimi di resa conseguibili nelle zone stesse.

L'articolo 6 sancisce l'obbligo di pubblicazione, negli albi pretori delle sedi comunali, delle determinazioni, concernenti le rese, adottate dalle commissioni provinciali; stabilisce inoltre che nel caso in cui la quantità del prodotto indicata nella domanda di integrazione superi la media zonale, i quantitativi ammissibili all'integrazione sono stabiliti, dopo i dovuti controlli, dalle commissioni stesse per i quantitativi che superino i 100 quintali, dagli uffici liquidatori per i quantitativi inferiori.

Quando invece le domande riguardino produzioni che non superano le rese medie, gli

uffici incaricati effettueranno direttamente, esperiti i normali controlli, la liquidazione.

Lo stesso articolo 6, in tema di controlli delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione, prevede che possa non procedersi alla liquidazione dell'integrazione a coloro che non consentano sopralluoghi presso le aziende. È prevista anche la possibilità di effettuare accertamenti sulle lavorazioni effettuate presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitrebbiatura.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 6 prevedono sanzioni penali nei confronti di coloro che nelle denunce o nelle domande previste dall'articolo 2 abbiano esposto scientemente dati o notizie inesatte e nei confronti di coloro che per effetto di tali false dichiarazioni abbiano ottenuto le integrazioni e gli indennizzi previsti dal decreto.

L'articolo 7 affida all'AIMA il compito di dare esecuzione al regolamento del Consiglio dei ministri delle Comunità europee nonché al relativo regolamento di applicazione, concernenti la corresponsione delle indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti a fine campagna di commercializzazione 1968-69.

L'articolo 8 affida all'Ente nazionale risi lo stesso compito riferito alla corresponsione di una indennità per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1968-69.

L'articolo 9 stabilisce che gli oneri relativi al pagamento dell'integrazione e alle indennità di compensazione graveranno sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La spesa prevista per fronteggiare gli interessi passivi dei prestiti che l'AIMA dovrà contrarre per la corresponsione dell'integrazione è di lire 4.500 milioni.

Per il pagamento delle indennità di compensazione la spesa è di lire 600 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario.

Dopo l'articolo 9 l'altro ramo del Parlamento ha approvato un articolo aggiuntivo che modifica la legge 13 maggio 1966, n. 303,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istitutiva dell'AIMA. Tale articolo amplia le competenze della commissione consultiva di cui all'articolo 11 della stessa legge nel senso che tale commissione esprime pareri ed osservazioni, anche di propria iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di intervento, l'attività degli assuntori dei servizi, l'istituzione e la tenuta dei relativi albi. Stabilisce anche che i suddetti pareri sono comunicati al Consiglio di amministrazione affinché ne

tenga conto nelle deliberazioni di propria competenza.

Gli articoli 10 e 11 recano norme finanziarie per l'attuazione del provvedimento.

Onorevoli senatori, concludendo mi permetto di proporvi di decidere a favore della conversione in legge del decreto-legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PALA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, secondo comma, le parole: « entro trenta giorni », sono sostituite con le parole: « entro sessanta giorni ».

All'articolo 2, secondo comma, le parole « Nella domanda dovranno comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e il luogo in cui è stata effettuata la trebbiatura, nonchè le generalità del trebbiatore », sono sostituite con le seguenti: « Nella domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura ».

All'articolo 2, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 spetta interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto viene corrisposto al concedente in natura ».

All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, numero 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa alla materia regolamentata dal presente decreto ».

All'articolo 6, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: « dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.

« Dopo l'articolo 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è inserito il seguente:

Art. 11-bis. — La commissione consultiva di cui al precedente articolo ha altresì il compito di esprimere pareri ed osservazioni, anche su propria iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di intervento, l'attività degli assuntori di servizi, l'istituzione e la tenuta dei relativi albi.

I pareri della commissione consultiva sono comunicati al consiglio di amministrazione, affinché ne tenga conto nelle deliberazioni di propria competenza ».